SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 121

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1995.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo dell'accordo successivo concordato il 14 luglio 1995 tra l'ARAN e la confederazione sindacale CISL e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-FP, FILSEL-CISL, UIL-Stato, UNSCP e DIRSTAT-CONFEDIR riguardante i «segretari comunali», in riferimento all'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Ministeri» — di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 — sottoscritto il 16 maggio 1995.

Accordo successivo sottoscritto, a seguito della autorizzazione del Governo, il 14 settembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, RdB-CUB, USPPI, CONFEDIR e CIDA e le organizzazioni sindacali FP-CGIL, FILS-CISL, UIL-STATALI, UNSA, FAS-CISAL, UNSCP, UIL-ENTI LOCALI e FILSEL-CISL riguardante i «segretari comunali», in riferimento all'art. 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Ministeri» — di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 — sottoscritto il 16 maggio 1995.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 1995.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi degli articoli 73, comma 5, e 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'UNIONCAMERE di cui alla legge 11 luglio 1988, n. 266, concordato l'8 marzo 1995 con le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL ed integrato in data 5 giugno 1995.

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'UNIONCAMERE sottoscritto — a seguito della autorizzazione del Governo — l'11 settembre 1995 tra l'UNIONCAMERE e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL.

95A5735

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 20:

Mobilificio Florida, società per azioni, in Prata di Pordenone: Estrazione di obbligazioni.

Costa degli Ulivi, società per azioni, in Palermo: Estrazione titoli obbligazionari.

Italscandia autocarri, società per azioni, in Trento: Obbligazioni sorteggiate il 21 settembre 1995.

Poletti & C., società per azioni, in Budoia (Pordenone): Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1995.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1995.

Sospensione temporanea del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 7 giugno 1995, con il quale, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro), per effetto della rimozione del sindaco, decretata con provvedimento del Ministro dell'interno in data 6 maggio 1995;

Visto che, con ordinanza del 29 agosto 1995, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensiva proposta dall'interessato nei confronti del provvedimento di rimozione dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che la temporanea sospensione dell'esecuzione del decreto di rimozione comporta la necessità della sospensione dell'efficacia del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Gli effetti del provvedimento, in data 7 giugno 1995, di scioglimento del consiglio comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro) sono temporaneamente sospesi sino alla pronuncia di merito del tribunale amministrativo regionale adito su ricorso avverso il decreto di rimozione del sig. Paolo Barbieri dalla carica di sindaco.

Dato a Roma, addì 6 ottobre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

95A6187

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 maggio 1995, n. 431.

Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio in data 29 maggio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Casi nei quali è ammessa la dichiarazione temporaneamente sostitutiva

1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, la dichiarazione temporaneamente sostitutiva di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, può riguardare per i procedimenti annotativi di competenza del Ministero di grazia e giustizia i seguenti stati, fatti o qualità personali:

a) cariche sociali ricoperte; inesistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza relative all'ufficio di amministrazione di società, indicate nell'art. 2382 del codice civile o in altre leggi speciali; iscrizione nel registro degli esercenti il commercio tenuto dalle camere di commercio; iscrizione nel registro delle ditte tenuto presso la camera di commercio;

b) assenza a carico di procedure esecutive concorsuali e di procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità;

c) posizione militare nei confronti di altro Stato di cui si possiede anche la cittadinanza; assolvimento degli obblighi di leva;

d) condizione di parente di disperso o irreperibile; avvenuto decesso di parenti diversi da quelli indicati nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; stato di infermità; situazione di degenza in ospedale o in casa di cura o di riposo per anziani di parenti, coniuge o suocero; parenti a carico; orfano; portatore di handicap;

e) adozione, affiliazione, affidamento, riconoscimento di figli naturali, affinità, divorzio, annullamento del matrimonio, separazione personale;

f) elezione a carica pubblica;

g) condizione di sacerdote, diacono, religioso, con o senza voto, o ministro di culto ammesso dallo Stato;

h) mancata esclusione dalla consultazione presso gli archivi notarili e di Stato.

2. La disciplina dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, si applica integralmente e senza eccezioni ai seguenti albi ed elenchi tenuti dalla Amministrazione della giustizia:

albi dei periti e consulenti tecnici presso gli uffici giudiziari;

albi degli ordini professionali.

Art. 2.

Presentazione successiva della documentazione richiesta

1. L'invito di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, contiene l'indicazione che il provvedimento favorevole non potrà essere emesso fino a che i documenti richiesti non siano presentati in forma regolare e completa.

2. Se l'interessato non presenta i documenti nel termine fissato è sospesa la decorrenza del termine finale del procedimento di cui all'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che riprende a decorrere dalla data di ricezione dei documenti.

Art. 3.

Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive

1. La regolarizzazione ed il completamento della dichiarazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, avviene con le stesse modalità previste per la sua presentazione, entro un termine di quindici giorni. Fino a che la rettificazione o il completamento non sia avvenuto il provvedimento favorevole non può essere emanato.

2. Qualora le irregolarità di cui al comma 1, siano individuate in un momento successivo alla dichiarazione per iniziativa dello stesso dichiarante, quest'ultimo può procedere alla immediata rettifica prima dell'emanazione del provvedimento.

Art. 4.

Irregolarità ed incompletezza della documentazione presentata

1. La mancata rettificazione o regolarizzazione dei documenti ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, entro il termine di quindici giorni, quando causi incertezza sugli elementi da considerare essenziali ai fini dell'emanazione del provvedimento al quale la documentazione si riferisce, equivale a mancanta presentazione della documentazione prescritta.

Art. 5.

Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri

1. Se le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono presentate da cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità europea, gli adempimenti ad esse relativi sono esperiti davanti ai consolati dei Paesi d'origine sulla base del mutuo riconoscimento e fatto comunque salvo quanto previsto dalle vigenti Convenzioni internazionali in materia di legalizzazione e di autenticazione di documenti e di firme.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 maggio 1995

Il Ministro: MANCUSO

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1995
Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 16

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 4 di detta legge, riguardanti le dichiarazioni sostitutive:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).* — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20.».

«Art. 3 *(Dichiarazioni temporaneamente sostitutive).* — I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'art. 20.

In tali casi la normale documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione, nonché, ove occorre, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.».

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.».

Note alle premesse:

— Per la legge n. 15/1968 si veda in nota al titolo.

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 130/1994 (Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive) è il seguente:

«Art. 8 *(Coordinamento con la normativa secondaria dei singoli Ministeri)*. — 1. Resta salva la facoltà dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 3, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di adottare ulteriori norme di attuazione compatibili con quelle del presente regolamento, in relazione ad esigenze peculiari di ogni amministrazione, anche al fine di introdurre nuove ipotesi di ricorso all'autocertificazione».

Note all'art. 1

— Per il D.P.R. n. 130/1994, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 15/1968, si veda in nota al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art 2382 del codice civile:

«Art. 2382 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza)*. — Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

— Il secondo comma dell'art. 4 del D.P.R n. 130/1994 (Regolamento recante norme di attuazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive) è il seguente:

«2. L'invito a produrre la documentazione di cui al comma 1 viene effettuato per iscritto, individualmente e personalmente, e contiene l'indicazione di un termine congruo per la presentazione della documentazione, commisurato al termine complessivo del procedimento. Nel caso dell'emissione contestuale di più provvedimenti analoghi, relativi all'esito dello stesso procedimento, il termine fissato è lo stesso per tutti gli interessati».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Nota agli articoli 3 e 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 130/1994:

«Art 5 *(Irregolarità ed incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione)*. — 1. Qualora le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 2, al pari di quelle previste dagli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentino delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure siano incomplete ovvero la documentazione esibita dall'interessato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sia irregolare o non conforme alla precedente dichiarazione, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà comunicazione all'interessato di tali irregolarità entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione o, rispettivamente, della documentazione. L'interessato è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione o della documentazione.

2. In caso di mendacio personale o fattuale, la rettificazione non è consentita ed il provvedimento favorevole non può essere emanato. In tal caso, è obbligo del responsabile del procedimento a cui la dichiarazione è diretta porre in essere gli adempimenti necessari all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

Nota all'art. 5:

— Il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 è riportato in nota al titolo.

95G0471

DECRETO 12 ottobre 1995.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Cordelli Luca presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Rilevato che l'interessato è in possesso di un diploma di laurea italiana;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Cordelli Luca, nato l'11 settembre 1968 a Viterbo, cittadino italiano, de licenciado en Derecho, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei procuratori legali.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale che consisterà in un colloquio sulla deontologia professionale ed i diritti e doveri del procuratore legale.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 12 ottobre 1995

Il direttore generale: ROVELLO

95A6179

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 ottobre 1995.

Determinazione delle caratteristiche dell'aeroporto di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Visti gli articoli 3, 14, 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di stabilire ai sensi dell'art. 714-*bis* del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Bolzano;

Considerato altresì che occorre indicare se l'aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Bolzano come segue:

direzione di atterraggio: 10° - 190°;

lunghezza di atterraggio: m 1040;

livello medio dell'aeroporto: m 237 s.l.m.;

livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata 01: m. 234,9 s.l.m.;

testata 19: m. 238,9 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale e notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1995

Il direttore generale: PUGLIESE

95A6149

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 settembre 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine del formaggio «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, concernente norme regolamentari per l'esecuzione della citata legge n. 125;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 2, comma 4, della citata legge che trasferisce al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali le funzioni in materia di produzione dei prodotti elencati nell'allegato II del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista le domande e la relativa documentazione presentate da varie associazioni di produttori per il

tramite della regione automona Valle d'Aosta, tendenti ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, costituito ai sensi dell'art. 4 della richiamata legge n. 125/54, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1994;

Considerato che tale formaggio è un prodotto le cui caratteristiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi tradizionali di preparazione esistenti nella zona di produzione;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta la denominazione di origine «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo» al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 ed avente i requisiti fissati agli articoli 3 e 4.

Art. 2.

1. La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo» comprende l'intero territorio della regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 3.

1. Il formaggio «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Fromadzo» e prodotto con latte di vacca proveniente da almeno due mungiture, eventualmente addizionato con percentuali minime di latte caprino, derivato da allevamenti ubicati nella zona di cui all'art. 2 ed ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, in quanto rispondenti allo standard produttivo seguente che individua due distinte tipologie:

a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita prevalentemente da foraggi locali freschi o affienati;

b) per il formaggio di tipologia semi-grassa il latte viene rilasciato riposare in relazione alle condizioni ambientali per un periodo variabile da 12 a 24 ore. Per il formaggio di tipologia a basso contenuto di grasso il latte viene lasciato riposare, sempre in relazione alle condizioni ambientali, per un periodo variabile da 24 a 36 ore. Il latte deve essere quindi coagulato ad una temperatura di 34-36 °C sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia con l'eventuale inoculo di fermenti lattici naturali ed autoctoni della zona di produzione;

c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio naturale. Segue la rottura della cagliata con innalzamento della temperatura fino a un massimo di 45 °C. La massa caseosa collocata in fuscelle, localmente chiamate «féitchie», può essere sottoposta ad una leggera pressatura cui segue il rivoltamento effettuato 3-4 volte nelle 24 ore. La salatura si attua a secco o in salamoia; la salatura a secco avviene inizialmente a giorni alterni per diradarsi progressivamente nel tempo in un periodo complessivo di 20-30 giorni. La pulitura della forma si effettua per mezzo di un panno imbevuto in una soluzione di acqua e sale. La maturazione avviene in locali appositi ad una temperatura di 8-14 °C e con umidità relativa non inferiore al 60%. Il periodo di stagionatura varia da un minimo di 60 giorni fino ad un massimo di 8-10 mesi; il prodotto a breve stagionatura è utilizzato da tavola mentre quello a prolungata stagionatura viene talora consumato previo grattugiamento. Il formaggio può essere aromatizzato mediante l'aggiunta nella lavorazione di semi o parti di piante aromatiche;

d) forma cilindrica con facce piane o quasi piane, con scalzo diritto o leggermente arrotondato;

e) dimensioni: il diametro delle facce è compreso fra 15 e 30 cm mentre l'altezza dello scalzo fra 5 e 20 cm in relazione alle condizioni tecniche di produzione ed al periodo di maturazione;

f) peso variabile da 1 a 7 kg in relazione alle dimensioni della forma;

g) aspetto esterno: sufficientemente consistente, di colore paglierino tendente con il protrarsi della stagionatura al grigio con eventuali sfumature rossicce;

h) pasta: struttura compatta con occhiatura sparsa di piccole e medie dimensioni; al taglio il colore si presenta bianco nel formaggio fresco, paglierino più o meno intenso in quello a prolungata stagionatura;

i) sapore: caratteristico, fragrante, semi-dolce, se fresco; più pronunciato, leggermente salato, talvolta con una punta di piccante, se stagionato. Presenta un profumo gradevole di latte, con l'aroma particolare di erbe di montagna specie se prodotto nel periodo estivo;

l) grasso sulla sostanza secca: inferiore al 20% nella tipologia a basso contenuto di grasso; compreso fra il 20 e il 35% nella tipologia semi-grassa.

Art. 4.

1. Il formaggio a denominazione di origine «Valle d'Aosta Fromadzo» o «Vallée d'Aoste Formadzo» deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

ALLEGATO *A*

95A6132

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 settembre 1995.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, in La Spezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 26 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma terzo, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1.

La «Fondazione Cassa di risparmio della Spezia» — di seguito chiamata anche Fondazione — è persona giuridica dotata di piena capacità e regolata dalle leggi e dalle disposizioni vigenti in materia e dal presente statuto.

Essa è la continuazione della Cassa di risparmio della Spezia, istituita con Sovrano Rescritto del 28 giugno 1842, a sua volta originata dall'iniziativa dell'Ospizio di S. Andrea, dalla quale è stata scorporata l'azienda bancaria con atto n. 24960 del notaio Chiarandini, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1992, n. 436107.

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 356/1990.

La Fondazione ha la sua sede in La Spezia ed ha durata illimitata.

Art. 2.

Nella continuità dello scopo originario e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio della Spezia, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della cultura e della sanità, nonché perseguendo finalità di sostegno dell'economia locale, e mantenendo le finalità di assistenza, di beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

La Fondazione opera attraverso la definizione periodica di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti interessati, pubblici o privati.

Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, la Fondazione definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

La Fondazione amministra il patrimonio compiendo ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Titolo II

PATRIMONIO

Art. 3.

Il patrimonio della Fondazione si incrementa, di norma, per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;

liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

avanzi di gestione non destinati ad erogazione.

Art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione utilizza:

proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva di cui al comma seguente;

eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

Una quota pari al 10% dei proventi e delle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio è accantonata a riserva straordinaria.

I debiti con le società in cui si detengono partecipazioni e le garanzie prestate dalle società stesse non possono superare il limite del dieci per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio approvato. L'ammontare complessivo dei debiti della Fondazione e delle garanzie da essa ricevute o prestate, non può superare il venti per cento del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato.

Sono preclusi alla Fondazione l'esercizio diretto dell'impresa bancaria e il possesso di partecipazioni di controllo nel capitale di società bancarie o finanziarie diverse dalle società per azioni conferitarie.

Partecipazioni, anche di controllo, in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel presente comma possono essere assunte qualora siano strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.

Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'eventuale accantonamento a riserva, è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni attuative.

La Fondazione può realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione.

Titolo III

ORGANI

Art. 5.

Sono organi della Fondazione:

il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale,
il direttore.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri.

I consiglieri vengono nominati:

due dall'amministrazione comunale di La Spezia;
due dall'amministrazione provinciale di La Spezia;
due dalla C.C.I.A.A. di La Spezia;
tre dall'A.C.R.I.;
due mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione.

I consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'ente; durano in carica cinque anni, possono essere nuovamente nominati, devono godere dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modifiche e integrazioni.

Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio tra i propri componenti, restano in carica per la durata del loro mandato di consigliere e possono essere nuovamente nominati.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altra causa, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Non possono ricoprire la carica di consigliere i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quinquennio dalla data della dichiarazione della decadenza.

Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato, il consigliere viene nominato mediante cooptazione da parte del consiglio per la durata di cui al terzo comma del presente articolo.

La nomina non comporta rappresentanza nell'organo amministrativo della Fondazione degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione viene convocato almeno una volta ogni trimestre presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi ai componenti il consiglio e il collegio sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione telegrafica almeno ventiquattrore prima della riunione.

I consiglieri in numero di almeno un terzo o il collegio sindacale possono chiedere la convocazione del consiglio indicando l'oggetto su cui deliberare.

Art. 8.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

In mancanza del presidente, presiede le adunanze il vice presidente ovvero chi sostituisce il presidente a termini dello statuto.

Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese.

Le votazioni su questioni riguardanti i membri del consiglio, i sindaci e il direttore sono fatte a scrutinio segreto. La stessa formalità deve essere osservata per le designazioni di rappresentanti in seno ad organi di società o enti partecipati e per qualsiasi altra deliberazione quando sia richiesta dalla maggioranza assoluta dei presenti. Nella votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voti ogni proposta si intende respinta.

Alle riunioni partecipa il direttore, o in sua mancanza od impedimento chi lo sostituisce, il quale redige il verbale.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

Il consiglio, può delegare proprie attribuzioni al presidente e al direttore determinando i limiti della delega.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

il regolamento;

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove prevista;

la nomina e la revoca del direttore,

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata ed i compensi per i componenti esterni;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica;

l'acquisto o la cessione di altre partecipazioni;

la designazione o la nomina di persone a cariche presso società od enti;

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di esercizio;

la determinazione dei criteri e delle modalità per le erogazioni annuali alle finalità istituzionali;

la nomina del presidente e del vice presidente;

la determinazione dei compensi per i componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale;

la nomina di due consiglieri mediante cooptazione di cui all'art. 6, con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica.

Art. 10.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sulle esecuzioni delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

In situazioni di urgenza improrogabile, d'intesa con il direttore il presidente può adottare i provvedimenti necessari dai quali deve riferire al consiglio nella prima riunione.

In caso di mancanza o impedimento del presidente, le funzioni di questo previste dal presente statuto sono adempiute dal vice presidente ovvero, in mancanza o impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano nella carica fra quelli in sede; in caso di pari anzianità dal più anziano di età.

Il presidente, con il parere favorevole del consiglio, può delegare per singoli atti o categorie di atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova della mancanza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente, almeno sessanta giorni prima della scadenza della carica dei singoli componenti il consiglio, provvede a darne comunicazione all'ente o all'organo cui spetta procedere alla nomina, indicando il settore, previamente individuato dal consiglio, nel quale il nominando deve aver maturato i requisiti di professionalità e competenza.

Art. 11.

Presso la Fondazione funziona un collegio composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge n. 218/1990, dal decreto legislativo n. 356/1990, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403, 2405 e 2407 del codice civile.

Essi sono nominati, uno dall'amministrazione comunale di La Spezia e due dall'associazione fra le Casse di risparmio. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.

Ad essi si applicano le norme degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. Assume la carica di presidente del collegio sindacale il sindaco più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Art. 12.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non possono ricoprire più di cinque cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il direttore provvede al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività istituzionali della Fondazione. È capo del personale e sovraintende agli uffici della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.

Egli partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del direttore, ne adempie le funzioni il dipendente all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Le funzioni di direttore ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti di società partecipate dalla Fondazione.

Titolo IV

BILANCIO

Art. 15.

L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo e, entro dieci giorni, lo trasmette al Ministero del tesoro. A quest'ultimo devono essere trasmesse per la relativa approvazione anche le variazioni di preventivo che intervengono nel corso dell'esercizio.

Entro tre mesi dal termine, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del direttore, il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 30 settembre e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

Ad ogni fine i bilanci divengono esecutivi con l'approvazione ai sensi di legge.

Titolo V

LIQUIDAZIONE

Art. 16.

La Fondazione, oltre ad essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge, con decisione unanime del consiglio di amministrazione e con l'approvazione del Ministero del tesoro, può trasformarsi, fondersi o, comunque confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti, per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

L'eventuale residuo netto del patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo gli scopi statutari.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 17.

Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, riguardo ai due membri del consiglio di amministrazione nominati mediante cooptazione si intendono riferite ai consiglieri originariamente nominati dal Ministro del tesoro o loro sostituti.

Art. 18.

Le disposizioni dell'art. 6, comma 3, del presente statuto, avranno esecuzione a partire dalle nomine successive alla loro entrata in vigore.

95A6119

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmi di Livorno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno;

Vista la delibera del 28 giugno 1995 con il quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato le modifiche degli articoli 2, 4, 6, 11, 14 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 2, 4, 6, 11, 14 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, come modificati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28 giugno 1995, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2. — *(Omissis).*

Comma 2 - La Fondazione potrà raccordare la propria attività con quella di altri soggetti anche attraverso la partecipazione a istituzioni nonché ad organizzazioni di coordinamento nazionali ed internazionali.

Comma 3 - Al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in materia organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, la Fondazione definisce, attraverso apposite delibere periodiche, programmi anche pluriennali di intervento individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili.

Comma 4 - *(Omissis).*

Art. 4. — Comma 1 - La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite del proprio patrimonio al netto:

1) dell'eventuale accantonamento di cui all'ultimo comma del presente articolo;
2) delle spese proprie di funzionamento;
3) di una quota non inferiore a 1/15 dei propri proventi, calcolata ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 15.1 della legge 11 agosto 1991, n. 266, da destinare alla costituzione dei fondi speciali ivi previsti, a disposizione delle organizzazioni di volontariato;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità a qualsiasi titolo pervenute non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

Comma 2 — La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota dei proventi derivanti dalla partecipazione nella società medesima in misura non inferiore al 10 per cento, aumentata degli interessi netti maturati sulla parte della riserva stessa investita in titoli emessi dalle società conferitarie o in titoli emessi e garantiti dallo Stato.

Art. 6. — *(Omissis).*

Comma 4 - Per le nomine dei soci, l'assemblea tiene conto della necessità di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di professionalità e competenza nei settori di intervento della Fondazione.

Comma 5 - Non possono essere soci ... *(Omissis).*

Comma 9 - Sono dichiarati altresì decaduti coloro che non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare, dall'assemblea in tre adunanze consecutive, senza giustificare per scritto l'assenza entro sette giorni dalla riunione.

(Omissis).

Art. 11. — Comma 1 - Il consiglio di amministrazione è composto da numero undici consiglieri, scelti secondo i criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento della Fondazione.

Comma 2 - Il presidente ed il vice ... *(Omissis).*

(Omissis).

Comma 10 - Decade altresì il consigliere che non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, senza giustificare per scritto l'assenza entro sette giorni dalla riunione. In tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 14. — *(Omissis).*

Comma 5 - Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione ed i soci della Fondazione.

Art. 22. — *(Omissis).*

Comma 7 - Ai componenti l'organo di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 11, comma primo.

95A6120

DECRETO 29 settembre 1995.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, in Verona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 27 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, con sede in Verona, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma terzo, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, con sede in Verona, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1 *(Natura, origine, sede).* — 1. La Fondazione Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacità giuridica, senza scopo di lucro, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla disciplina normativa sugli enti conferenti e dal presente statuto.

2. La Fondazione, di cui al primo comma, trae origine dallo scorporo dell'attività creditizia — attuato in forza della legge n. 218/1990 — della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, istituita nel 1825, di cui va a perpetuare la tradizione storica e i valori ideali.

3. La Fondazione ha durata illimitata; la sua sede è in Verona, piazzetta Monte n. 1.

Art. 2 *(Scopo e operazioni).* — 1. La Fondazione ispira la sua attività ad una concezione di bene comune e pertanto persegue finalità di valore sociale, culturale e di solidarietà, operando sulla base di propri programmi e progetti di intervento.

2. Per il conseguimento di tali finalità, la Fondazione amministra il proprio patrimonio e può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nei limiti fissati dalla legge e dal presente statuto.

3. La Fondazione non può esercitare l'impresa bancaria.

Art. 3 *(Partecipazioni).* — 1. Oltre a quella nella società conferitaria la Fondazione può detenere altre partecipazioni in società bancarie e finanziarie, nei limiti delle norme vigenti.

2. Con riguardo alla partecipazione nella società conferitaria la Fondazione deve attenersi ai limiti e alle previsioni delle norme vigenti.

Art. 4 *(Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali).* — 1. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare:

a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al terzo comma del presente articolo;

b) eventuali liberalità non destinate a patrimonio.

2. La Fondazione può inoltre assumere in seguito a lasciti e donazioni la gestione di patrimoni finalizzati a specifiche destinazioni culturali e sociali.

3. La Fondazione fino a quando detiene il controllo della conferitaria accantona una quota pari almeno al 10% dei proventi derivanti dalla partecipazione ex art. 3, primo comma, dello statuto ad apposito fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società stessa. La riserva va investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

4. La Fondazione provvede ad erogare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge-quadro sul volontariato», una quota pari ad un quindicesimo dei proventi, di cui alla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo, destinati alla realizzazione dei propri scopi statutari.

Art. 5 *(Limiti all'indebitamento)* — 1. La Fondazione può contrarre debiti con società da essa direttamente o indirettamente partecipate o ricevere garanzie dalle medesime entro il limite del 5% del proprio patrimonio netto contabile.

2. La Fondazione non può contrarre debiti, né ricevere garanzie, né prestarne per importo complessivo superiore al 10% del proprio patrimonio netto contabile.

Art. 6 *(Patrimonio).* — 1. Il patrimonio originario della Fondazione è costituito dalla partecipazione azionaria derivata dallo scorporo della azienda bancaria *ex lege* n. 218/1990.

2. I proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria sono investiti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, secondo criteri di impiego atti a salvaguardare il valore economico del patrimonio della Fondazione.

3. Il patrimonio della Fondazione s'incrementa per effetto di:

accantonamenti a riserva di qualunque specie;
liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
avanzi di gestione non trasferiti agli esercizi successivi.

Art. 7 *(Organi).* — 1. Sono organi della Fondazione

1) il consiglio di amministrazione,
2) il presidente;
3) il collegio dei sindaci;
4) il segretario generale.

2 La nomina negli organi della Fondazione non comporta rappresentanza degli enti cui compete la nomina stessa.

Art. 8 *(Consiglio di amministrazione: composizione, nomina e requisiti)* — 1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, da due vice presidenti e da diciannove consiglieri.

2. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione fra i cittadini residenti nella provincia di Verona; i due vice presidenti sono pure nominati dal consiglio di amministrazione, rispettivamente tra i cittadini residenti nella provincia di Verona e Vicenza

3. I 19 consiglieri vengono nominati.

4 dal sindaco di Verona;
1 dal rettore dell'Università di Verona;
1 dal presidente del consorzio per gli studi universitari in Verona;
1 dal presidente della provincia di Verona;
1 dal presidente della CCIAA di Verona;
1 dal sindaco di Legnago;
1 dal sindaco di Vicenza;
1 dal presidente del consorzio per lo sviluppo di studi universitari di Vicenza;
1 dal presidente della provincia di Vicenza;
1 dal presidente della CCIAA di Vicenza;
1 dal sindaco di Bassano del Grappa;
1 dal sindaco di Mantova;
1 dal sindaco di Belluno;
1 dal sindaco di Feltre,
1 dal sindaco di Pieve di Cadore,
1 dal sindaco di Ancona.

4. La nomina di ciascun consigliere è fatta su liste di 3 nomi proposte dal consiglio medesimo.

5. I membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra persone di comprovata capacità in campo culturale, scientifico, economico, imprenditoriale e della libera professione, in grado di favorire, con il sicuro apporto della loro professionalità, il massimo di garanzia nelle scelte degli interventi istituzionali della Fondazione. I membri del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalle disposizioni vigenti per gli incarichi bancari.

6. Quando l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro due mesi dalla richiesta, che deve essere fatta dal presidente della Fondazione a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, la nomina di uno fra i proposti di ogni terna verrà effettuata direttamente dal consiglio di amministrazione. La procedura di nomina dovrà comunque rispettare i termini disposti dalla legge n. 444/1994.

7. Nel caso di mancata accettazione entro trenta giorni dalla partecipazione della nomina, si provvederà alla nuova designazione secondo le norme sopra indicate.

Art. 9 *(Consiglio di amministrazione: incompatibilità e decadenza).* — 1. Non possono ricoprire la carica di consigliere:

a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto;

b) i dipendenti della Fondazione, della conferitaria e di società o enti da quest'ultima partecipati;

c) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dipendenti della Fondazione, dei membri degli organi amministrativi e sindacali della Fondazione stessa, della conferitaria e delle società da quest'ultima controllate;

d) coloro che ricoprano funzioni di Governo, che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo, delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali e dei relativi organi di controllo.

2. La decadenza opera con l'accertamento assunto dal consiglio di amministrazione.

3. Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio di amministrazione. La decadenza è dichiarata dal consiglio stesso.

4. Cessa infine dall'incarico il consigliere che, ancorché giustificato, non abbia partecipato per sei mesi consecutivi all'attività consiliare. Di tale decadenza il consiglio di amministrazione prende atto con la prima seduta successiva al compimento di tale termine e comunque non oltre il primo mese da esso.

Art. 10 *(Consiglio di amministrazione durata del mandato).* — 1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

2. Qualora nel corso del quinquennio si rendessero necessarie delle sostituzioni, si provvederà con le norme dell'art. 8. I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che sono venuti a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.

Art. 11 *(Consiglio di amministrazione: poteri).* — 1. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Esso può attribuire la firma sociale ai vice presidenti, al segretario generale e d'intesa con lo stesso a dipendenti, determinando i relativi poteri, i limiti e le modalità d'esercizio. Il consiglio potrà delegare poteri di ordinaria gestione al segretario generale e, su proposta di questi, a dipendenti, specificando gli atti o categorie di atti delegati.

2. Il consiglio di amministrazione può costituire commissioni consultive per il raggiungimento dei fini istituzionali chiamando a farne parte, accanto a componenti del consiglio stesso, in funzione delle loro competenze specifiche, anche elementi esterni particolarmente qualificati.

3. I compiti, durata e modalità di funzionamento delle commissioni, nonché i compensi da riconoscere ai loro componenti, sono definiti dal consiglio di amministrazione. Non è comunque consentito il cumulo di medaglie di presenza nella medesima giornata.

Art. 12 *(Consiglio di amministrazione: convocazione).* — 1. Il consiglio si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi, ed ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, su specifici argomenti, almeno cinque consiglieri o il collegio sindacale.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed essere inviato al domicilio dei consiglieri e dei sindaci almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

3. Nei casi d'urgenza l'avviso di convocazione può essere spedito per telegramma o telefax almeno un giorno libero prima della riunione.

4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, può invitare il presidente e il direttore generale della conferitaria Unicredito S.p.a. e terzi alle riunioni consiliari.

Art. 13 *(Consiglio di amministrazione: riunioni).* — 1. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. Le adunanze sono presiedute dal presidente. In caso di sua assenza o impedimento valgono le previsioni del terzo comma dell'art. 14.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto e della designazione dei consiglieri della società di cui all'art. 3, comma primo, occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica.

4. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

5. I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal presidente e dal segretario. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti.

Art. 14 *(Presidente).* — 1. Il presidente ha legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e sorveglia sul buon andamento della Fondazione. In caso di necessità e urgenza dispone, d'intesa con il segretario generale, ogni motivato provvedimento necessario, riferendo al consiglio alla prima adunanza.

3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente residente a Verona o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, in successione dal vice presidente residente a Vicenza, dal membro del consiglio di amministrazione di espressione del comune di Belluno o, infine, dal membro del consiglio di amministrazione più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento dello stesso.

Art. 15 *(Collegio dei sindaci).* — 1. Il collegio sindacale si compone di tre membri nominati uno dal sindaco del comune di Verona e due dal presidente dell'associazione fra le Casse di risparmio italiane, scelti uno fra i cittadini residenti in provincia di Verona e l'altro fra i cittadini residenti in provincia di Vicenza. I componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. La procedura di nomina dovrà comunque rispettare i termini disposti dalla legge n. 444/1994.

3. Il collegio deve riunirsi, di norma, ogni bimestre.

4. I sindaci devono intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione. Essi vigilano sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento e sulla regolare tenuta della contabilità. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione. Decade parimenti dall'ufficio il sindaco che, ancorché giustificato, non partecipi per un semestre consecutivo all'attività sindacale. Di tale decadenza il consiglio di amministrazione prende atto con la prima seduta successiva al compimento di tale termine e comunque non oltre il primo mese da esso dando corso poi alle procedure di sostituzione.

5. Valgono per i membri del collegio sindacale i medesimi requisiti di onorabilità e le medesime cause di incompatibilità previste dall'art. 8 e dall'art. 9 per i componenti il consiglio di amministrazione.

6. Delle riunioni del collegio sindacale deve essere redatto processo verbale.

7. Il collegio sindacale sceglie tra i suoi membri, nella prima seduta di ogni esercizio, il presidente.

Art. 16 *(Disciplina dei compensi).* — 1. Ai componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese vive, una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e dalle medaglie di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari.

2. L'indennità di carica viene stabilita dal consiglio di amministrazione entro i limiti indicati dall'autorità tutoria. Il consiglio di amministrazione può disporre la liquidazione della indennità di carica con cadenza trimestrale.

3. Ai membri delle commissioni consultive spetta la medaglia di presenza stabilita dal consiglio di amministrazione.

Art. 17 *(Cariche nelle società del Gruppo bancario)*. — 1. L'ipotesi di incompatibilità tra le cariche amministrative e sindacali nella Fondazione e le cariche amministrative e/o sindacali nella società conferitaria e nelle società che con essa compongono il Gruppo bancario è regolata dalla normativa vigente.

Art. 18 *(Segretario generale)*. — 1. Il segretario generale, è nominato dal consiglio di amministrazione. Egli deve essere in possesso di idonea professionalità acquisita in campo amministrativo, finanziario o assicurativo attraverso una comprovata esperienza dirigenziale e comunque dei requisiti previsti per gli incarichi direzionali dalla vigente normativa bancaria. Il segretario generale:

a) interviene alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive; ha facoltà di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;

b) funge da segretario del consiglio di amministrazione e, in tali funzioni, sottoscrive i verbali delle sedute. Egli può delegare dette funzioni a un dipendente;

c) è capo del personale e sovraintende a tutte le attività della Fondazione;

d) istruisce le pratiche da sottoporre al consiglio di amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza nonché gli atti ordinari, e i documenti che riguardano la Fondazione; tali funzioni possono essere da lui delegate, anche in via continuativa, a dipendenti.

2. In caso di assenza o di impedimento del segretario generale lo sostituisce il dipendente a ciò delegato dal consiglio di amministrazione. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova della sua assenza o impedimento.

Art. 19 *(Durata dell'esercizio e criteri per la stesura dei bilanci)*. — 1. L'esercizio inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto.

2. Entro il mese di giugno il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali. Nel bilancio preventivo il consiglio di amministrazione evidenzia le linee direttrici che informeranno l'attività istituzionale, alla luce di specifici progetti di «missione».

3. Entro tre mesi dal termine dell'esercizio, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo.

4. La relazione che accompagna il bilancio consuntivo nel rendere conto dei progetti avviati e realizzati deve illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica della Fondazione.

5. Il bilancio consuntivo è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

6. Entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione i bilanci sono inviati al Ministero del tesoro e si intendono approvati trascorsi che siano sessanta giorni dalla loro ricezione.

Art. 20 *(Liquidazione)*. — 1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto per opere di utilità sociale a vantaggio dei territori ove operava l'ente originario.

NORME TRANSITORIE

Art. 21 *(Limiti al cumulo di cariche)*. — 1. La posizione degli incarichi in atto da parte di componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale all'interno di organi della società conferitaria e di quelle che con essa compongono il Gruppo bancario, è regolata dal decreto del Ministro del tesoro 1° febbraio 1995.

2. Fintantoché permarrà l'autorizzazione agli incarichi di cui al primo comma non potranno essere contemporaneamente ricoperte più di cinque cariche amministrative e sindacali all'interno del Gruppo bancario. Qualora i compensi globali percepiti, con esclusione delle medaglie di presenza che comunque spettano agli interessati, superassero tre volte il compenso maggiore fra quelli incassati per le predette cariche e nell'ente fondazione, l'eccedenza dovrà essere riconosciuta alla Fondazione. Perdurando l'attuale normativa il compenso fisso annuo per chi ricopre incarichi in seno alla Holding Unicredito S.p.a. e/o alla originaria conferitaria si intende ridotto alla metà.

Art. 22 *(Personale)*. — 1. Le funzioni di segretario generale e i compiti del restante personale possono, nella fase attuativa della direttiva 18 novembre 1994 del Ministro del tesoro, essere affidate a dipendenti della conferitaria o della originaria società bancaria dalla stessa partecipata.

Art. 23 *(Posizione ex soci Cassa di risparmio di Ancona)*. — 1. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8, terzo comma del presente statuto, le persone che alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di incorporazione della Cassa di risparmio di Ancona nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno godevano della qualifica di socio della Cassa incorporata medesima, fintanto che il loro numero non sia ridotto a meno di trenta, provvedono alla nomina del componente del consiglio di amministrazione, con le modalità previste dallo stesso art. 8, quarto comma, per la nomina dei membri del suddetto organo.

2. Ai fini di tale nomina, il presidente della Fondazione convoca gli aventi diritto in apposita riunione, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Presiede l'adunanza il presidente della Fondazione e funge da segretario il segretario generale della stessa, i quali sottoscrivono il relativo verbale.

3. Per la validità dell'adunanza si richiede la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto.

4. La nomina del consigliere, nell'ambito della terna formulata dal consiglio di amministrazione, è approvata a maggioranza di voti dei presenti.

5. Qualora l'adunanza non provveda ad effettuare la nomina di propria competenza nei termini e con le modalità stabilite, vi provvede il consiglio di amministrazione.

6. Dette persone decadono dal diritto di nomina di cui sopra nel caso in cui:

1) perdano la cittadinanza italiana, siano interdetti o inabilitati o perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile, siano soggetti ad atti esecutivi per inadempienza verso la Fondazione o società conferitaria, siano in lite con quest'ultime o abbiano ad esse cagionato danni o perdite;

2) abbiano riportato una condanna che menomi la loro onorabilità.

7. La decadenza è pronunciata d'ufficio e inappellabilmente dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

8. Dette persone non hanno alcun diritto né sul patrimonio, né sugli utili della Fondazione o della società conferitaria e nessun altro potere o facoltà diverso dal diritto di nomina di cui sopra

Art. 24 *(Incompatibilità: fattispecie di deroga)*. — 1. Le incompatibilità richiamate dagli articoli 9 e 15 si intendono attivate a partire dal rinnovo dei mandati in corso.

Art. 25 *(Accantonamento ex art. 12, comma 1 sub* d) *del decreto legislativo n. 356/1990)*. — 1. L'accantonamento nella misura del 10 per cento richiamato dal terzo comma dell'art. 4 dello statuto si intende vigente già con il bilancio di previsione 1995-1996.

Art. 26 *(Nomine nel consiglio di amministrazione)*. — 1. Il diritto che l'art. 8 riserva al rettore dell'Università di Verona e al presidente del Consorzio per gli studi universitari in Verona maturerà con i primi due mandati che verranno in scadenza tra i consiglieri di attuale nomina del comune di Verona. Parimenti per quanto riguarda il presidente del Consorzio per lo sviluppo di studi universitari di Vicenza, con il primo mandato in scadenza tra i consiglieri di nomina del comune di Vicenza.

95A6121

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con sede in Lucca;

Vista la delibera del 27 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 4 (commi 1, 3, 5), 6, 7, 8, 13, 14, 15 e 19 (disposizioni transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 1, 3, 4 (commi 1 e 3), 6, 7, 8, 13, 14, 15 e 19 (disposizioni transitorie dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Lucca, con sede in Lucca, come modificati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 giugno 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

Costituzione e denominazione - Norme applicative

Comma 1 — La Fondazione Banca del Monte di Lucca di seguito chiamata Fondazione, è un Ente con piena capacità di diritto pubblico e privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni ed integrazioni, dal presente statuto e comunque dalle norme tempo per tempo vigenti in materia.

(Omissis).

Art. 3.

Scopi ed attività

Comma 1 — Nella continuità degli scopi originari e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Banca del Monte di Lucca, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale e operando con propri programmi e progetti di intervento, da realizzare in proprio o in collaborazione con terzi, destina le risorse disponibili, alle iniziative promosse a sostegno della cultura, della salvaguardia del patrimonio artistico e delle tradizioni storiche della provincia nonché delle società ed enti che perseguono fini di assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli.

Comma 2 — La Fondazione amministra la partecipazione nella società conferitaria e nella società cui appartenga la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della conferitaria stessa e può compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare, consentita dalle leggi vigenti e dal presente statuto, utile per il conseguimento degli scopi istituzionali.

(Omissis).

Art. 4.

Patrimonio

Comma 1 — Il patrimonio della Fondazione è rappresentato inizialmente dalla partecipazione nelle società di cui all'art. 3, comma 2, nonché dai beni non attribuiti alla società conferitaria come risulta dalla delibera di conferimento assunta in data 24 aprile 1992.

Esso di norma si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti a riserva di qualunque specie;

b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

c) avanzi di gestione non destinati ad erogazione.

(Omissis).

Comma 3 — La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti del capitale delle società conferitarie, una quota dei dividendi derivanti dalla partecipazione nelle società di cui all'art. 3, comma 2, in misura non inferiore al 10%. Tale riserva può essere investita in azioni delle società o titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

Art. 6.

Consiglio di amministrazione - Nomina e requisiti

(Omissis).

Comma 2 — Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

(Omissis).

Comma 5 — I consiglieri devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza, preferibilmente fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza in settori di intervento della Fondazione.

Comma 6 — Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso le banche e ad essi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.

Comma 7 — Non possono ricoprire la carica di consigliere coloro che, in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto. La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Durata incarico

(Omissis).

Comma 4 — Il presidente, prima della scadenza della carica dei singoli componenti il consiglio, provvede a darne comunicazione all'ente o all'organo cui spetta la nomina, suggerendo il settore, previamente individuato dal consiglio, nel quale il nominando deve aver maturato i requisiti di professionalità e competenza.

Art. 8.

Poteri del consiglio di amministrazione

Comma 1 — Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, non riservati ad altri organi.

(Omissis).

Comma 4 - Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(Omissis);

la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci,

la nomina e la revoca del vice segretario generale;

(Omissis);

l'acquisto e la cessione di azioni delle società di cui all'art. 3, comma 2, e la rinuncia al diritto di opzione relativamente alle stesse.

(Omissis).

Art. 13.

Collegio sindacale

(Omissis)

Comma 2 — I sindaci sono nominati.

uno dall'amministrazione comunale di Lucca;

due dall'associazione fra le Casse di risparmio italiane

Comma 3 - Essi devono:

essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i soggetti che svolgono funzioni di controllo presso le banche;

risiedere in provincia di Lucca.

(Omissis).

Comma 6 - Svolge la funzione di presidente del collegio, il sindaco più anziano in carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età

Art. 14.

Compensi e rimborso spese

Comma 1 — Al presidente, al vice presidente e ai componenenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale viene corrisposto un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione nelle misure e secondo le modalità definite dal consiglio di amministrazione.

Comma 2 — A tutti i componenti degli organi collegiali è corrisposto — anche in misura forfettaria — il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati.

Art. 15.

Pluralità di cariche e cumulo di compensi

(Omissis).

Comma 2 — Inoltre, il presidente, il vice presidente, ed i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale non possono ricoprire contemporaneamente più di tre cariche in organi di società o enti controllati, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione diversi dalle società di cui all'art. 3, comma 2; l'assunzione di tali cariche deve essere comunque autorizzata dal consiglio di amministrazione.

Comma 3 — I compensi di cui all'art. 14 sono cumulabili con i compensi previsti per le cariche di cui al comma 1, nella misura massima rappresentata dal doppio del compenso più alto fra quelli previsti per tali cariche.

L'importo eccedente tale misura deve essere versato alla Fondazione.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

Comma 1 — Il presidente, il vice presidente e i consiglieri in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto, rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, determinata ai sensi dell'art. 7 del presente statuto e ad essi non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui all'art. 6, comma 5, dello statuto.

(Omissis).

95A6122

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa;

Vista la delibera del 7 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 1, 3, 4 (commi 3 e 4), 9, 11, 18, 19, 24, 25, 27 e 29 dello statuto, nonché la modifica concernente l'abrogazione degli articoli 30 e 31 (norme transitorie);

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 1, 3, 4 (comma 3), 9, 11, 18, 19, 24, 25, 27 e 29 dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, come modificati dal

consiglio di amministrazione nella seduta del 7 giugno 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la modifica concernente l'abrogazione degli articoli 30 e 31 (norme transitorie).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

Sostituzione e denominazione - Norme applicabili

(Omissis).

Ultimo comma — Oltre che dalle norme del presente statuto, l'Ente, che ha piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato è regolato dalle norme contenute nella legge del 30 luglio 1990, n. 218 e nel decreto legislativo del 20 novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

(Omissis).

Comma 4 — L'Ente può conferire parte della partecipazione nella società conferitaria — anche perdendone il controllo — in una società finanziaria (holding) di matrice bancaria ed a controllo pubblico, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente l'Ente può amministrare la partecipazione nella società conferitaria e nella società finanziaria che la controlla

(Omissis).

Art. 4.

Patrimonio

(Omissis).

Comma 3 — L'Ente, fino a quando mantiene il controllo della società conferitaria, accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria e/o della società finanziaria di controllo, una quota dei redditi derivanti dalla partecipazione nelle società medesime in misura non inferiore al 10% (dieci per cento). Tale riserva può essere investita in titoli emessi dalla società conferitaria e/o dalla società finanziaria di controllo e in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

Art. 9.

Nomina dei soci

Comma 1 — *(Omissis).*

Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - Pisa: n. 1;

Confederazione italiana agricoltori - Pisa: n. 1.

(Omissis).

Art. 11.

Assemblea dei soci

Comma 1 — L'assemblea dei soci delibera su:

(Omissis);

b) la nomina dei consiglieri, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dall'art. 18, e la loro eventuale revoca nonché l'azione di responsabilità contro gli amministratori. Per le nomine dei consiglieri l'assemblea tiene conto della necessità di assicurare in consiglio anche la presenza di esponenti in possesso dei requisiti di competenza nei settori di intervento dell'Ente.

(Omissis).

Art. 18.

Consiglio di amministrazione

(Omissis).

Comma 3 — I consiglieri vengono eletti dall'assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero e sono scelti secondo criteri di competenza preferibilmente fra le persone che abbiano maturato una adeguata esperienza nei settori di intervento dell'Ente; durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi compreso quello iniziale.

(Omissis).

Comma 5 — I consiglieri rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei loro successori. Ai consiglieri scaduti dalla carica si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici.

(Omissis)

Art. 19

Poteri del consiglio di amministrazione

Comma 1 — Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente che non siano espressamente riservati ad altri organi dalla legge o dal presente statuto. Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:

a) la nomina del presidente e del vice presidente;

b) la definizione dei programmi, anche pluriennali, e dei progetti di intervento di cui all'art. 3, secondo comma dello statuto.

(Omissis)

Comma 3 — Il consiglio può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive anche a carattere permanente formate da esperti, scelti fra persone particolarmente competenti nei settori di intervento dell'Ente, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. Possono essere chiamati a far parte delle commissioni tecniche e scientifiche anche i componenti il consiglio di amministrazione ed i soci dell'Ente.

Art. 24.

Collegio dei revisori

(Omissis).

Comma 2 — Essi sono nominati dall'assemblea fra i soci con le modalità prescritte per la nomina degli amministratori. Almeno uno dovrà essere iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Comma 3 — I revisori restano in carica per la durata di quattro anni e sono confermabili. I revisori scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori. Ai revisori scaduti dalla carica si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di proroga degli organi di controllo degli enti pubblici.

(Omissis).

Comma 5 — Assume la carica di presidente del collegio il membro iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Nel caso facciano parte del collegio più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili assume la presidenza del collegio il più anziano di carica e, in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Art. 25.

Compensi, pluralità di cariche e cumulo di compensi

Comma 1 — Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori spetta una indennità di carica determinata dall'assemblea dei soci, costituita da un compenso annuo fisso e da una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi statutariamente previsti e delle commissioni tecniche e scientifiche eventualmente istituite. Agli stessi spetta inoltre il rimborso a piè di lista — o anche in misura forfettaria con le modalità fissate dall'assemblea dei soci — delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

(Omissis).

Art. 27.

Bilancio

(Omissis).

Comma 3 — Una volta approvati dall'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo devono essere trasmessi al Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo del 20 novembre 1990, n. 356 e successive modificazioni e integrazioni.

(Omissis).

Art. 29.

Disposizioni transitorie soci

(Omissis).

Comma 2 - *(Omissis).*

Confesercenti - Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche - Pisa: n. 1;

Confederazione italiana agricoltori - Pisa: n. 1.

(Omissis).

95A6123

DECRETO 29 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, in Salerno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno;

Vista la delibera del 6 giugno 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato, tra l'altro, le modifiche degli articoli 1, 2, 4 e 11 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 1, 2, 4 e 11 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, come modificati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 6 giugno 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

Comma 1 — La «Fondazione Cassa di risparmio salernitana» di seguito chiamata anche Fondazione, è un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro ai sensi della normativa vigente in materia di fondazioni bancarie e dal presente statuto.

Comma 2 — Il patrimonio della Fondazione Cassa di risparmio salernitana è costituito dall'intero pacchetto azionario della Cassa di risparmio salernitana S.p.a. in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa ed approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1992, n. 435722.

Comma 3 — La Fondazione ha la sua sede legale in Salerno ed ha durata illimitata.

Art. 2.

Comma 1 — La Fondazione, in aderenza alle proprie finalità originarie contribuisce allo sviluppo civile, economico e sociale del Paese privilegiando la tradizionale zona di presenza e di attività della Cassa di risparmio salernitana. La Fondazione persegue scopi di interesse pubblico, di utilità e solidarietà sociale operando nei settori attinenti prevalentemente alla attività e diffusione della ricerca scientifica, all'istruzione, alla formazione, all'arte ed alla sanità nonché all'assistenza, alla beneficenza ed alla tutela delle categorie più deboli.

Comma 2 — La Fondazione realizza le finalità di cui al punto precedente attraverso l'esercizio di attività sulla base di programmi di intervento finalizzati a progetti determinati, anche mediante la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori d'intervento individuati dalla Fondazione.

(Omissis).

Comma 6 — È precluso alla Fondazione l'esercizio diretto di un'impresa bancaria. La Fondazione potrà assumere partecipazioni, anche di controllo, in società operanti in settori strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4.

(Omissis).

Comma 4 — La Fondazione, in adempimento alla direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, provvede mediante regolamento a determinare i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo Statuto ed adotta una delibera programmatica con la quale individua i programmi ed i progetti del proprio intervento.

Art. 11.

(Omissis).

Comma 2 — Essi sono nominati, uno dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno, uno dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane e uno dall'amministrazione provinciale di Salerno, da scegliersi fra gli iscritti, nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

(Omissis).

95A6124

DECRETO 12 ottobre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° settembre 1995, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitale in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 28 agosto, 13 e 26 settembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.664 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° settembre 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto del 28 agosto 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione dell'ottava tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 28 agosto 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 ottobre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 28 agosto 1995, entro le ore 13 del giorno 16 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telema-

tica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, gli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 ottobre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 28 agosto 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso o dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 ottobre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

94A6190

DECRETO 12 ottobre 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 15 luglio 1995, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 21 settembre 1995, n. 399, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 26 luglio, 11 e 28 agosto, 13 e 26 settembre 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 ottobre 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 81.664 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 luglio 1995, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 ottobre 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 1995, entro le ore 13 del giorno 17 ottobre 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente al suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 ottobre 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 luglio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni ne superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su piu offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 ottobre 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 ottobre 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1995

Il Ministro: DINI

95A6191

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1995.

Revoca del finanziamento degli interventi nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo nel Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è stato disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale;

Visto altresì l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione n. 493 del 4 dicembre 1993;

Visto il parere dell'8 maggio 1995, prot. 1/2239 fornito dall'Ufficio legislativo del Ministero del bilancio;

Ritenuto necessario procedere alla revoca del finanziamento di seguito specificato in quanto le procedure di appalto non erano in corso alla data del 30 novembre 1993;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È revocato, nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali d'attuazione, il finanziamento a suo tempo disposto dal CIPE a favore della comunità montana Versante dello Stretto - Reggio Calabria per la realizzazione «dell'opera di recupero del Castello S. Aniceto in Motta S. Giovanni» per un totale di L. 10.100.000.000 di cui già erogate L. 505.000.000.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 204

95A6134

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Modificazione del soggetto attuatore relativo alla valorizzazione dei beni archeologici del Teatro di Pietrabbondante nell'ambito dell'azione organica 6.3 «Zone interne».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 64/1986, commi 6 e 8, che dettano disposizioni relative alla realizzazione dei piani annuali di attuazione e alla formulazione delle proposte per i singoli interventi;

Vista la delibera del 3 agosto 1988 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 29 ottobre 1988), concernente l'approvazione del secondo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo 1988-1990);

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 2 aprile 1993, n. 96, con il quale è stato disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di interventi nelle aree depresse nel territorio nazionale;

Vista la delibera del consiglio regionale del Molise n. 266 del 3 settembre 1993 con la quale si prende atto dell'impossibilità da parte della comunità montana Alto Molise di attuare l'intervento relativo alla «valorizzazione dei beni archeologici del Teatro di Pietrabbondante» finanziato per un importo di un miliardo di lire nell'ambito dell'azione organica 6.3 «Zone interne»;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Molise n. 1187 del 27 luglio 1995 concernente la sostituzione dell'ente attuatore del predetto intervento, proponendo in sostituzione della comunità montana Alto Molise il comune di Pietrabbondante;

Considerato che l'intervento rientra nelle specifiche competenze della regione Molise;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È approvata la modifica del soggetto attuatore dell'opera «valorizzazione dei beni archeologici del Teatro di Pietrabbondante» richiamato in premessa, che viene individuato nel comune di Pietrabbondante in luogo della comunità montana Alto Molise.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 203

95A6135

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Visto in particolare l'art. 9, comma 3, della predetta legge n. 85/1995 che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici nelle aree depresse;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;

Viste le modificazioni apportate dal Parlamento il 3 agosto 1995 in sede di conversione del predetto decreto-legge n. 244/1995, che sono al momento ancora in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 244/1995 che demanda al CIPE l'individuazione dell'ammontare massimo della agevolazione in forma automatica, la tipologia degli investimenti ammissibili, nonché le relative modalità e procedure di attuazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea;

Visto inoltre l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 244/1995, con il quale, l'importo dell'agevolazione in forma automatica viene elevato, in sede di conversione, dal 50% al 60% dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dall'Unione europea;

Vista la deliberazione della Commissione dell'Unione europea del 10 marzo 1995;

Preso atto dell'istituzione delle nuove province di Crotone e di Vibo Valentia i cui territori rientravano in precedenza in quello della provincia di Catanzaro;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

1. *Aree di applicazione.*

Le aree interessate dagli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, sono quelle individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b) nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma.

2. *Iniziative ammissibili.*

Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente delibera le imprese, operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della «classificazione delle attività economiche ISTAT 1991» che sostengano investimenti fissi costituiti da nuovi macchinari ed impianti da utilizzare nel ciclo produttivo e relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento, ristrutturazione, razionalizzazione o modernizzazione di uno stabilimento esistente.

Non sono pertanto ammissibili investimenti di mero rinnovo di macchinari ed impianti o investimenti in macchinari ed impianti che non possiedano un'autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo cui sono destinati, quali ad esempio parti o componenti di macchine.

Per le tipologie di attività assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea.

3. *Spese ammissibili.*

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisto dei beni di cui al punto 2, i cui ordini di acquisto siano stati emessi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Gli acquisti possono essere effettuati anche nelle forme di cui all'art. 1523 del codice civile, alla legge 28 novembre 1963, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria: in tali casi i relativi contratti devono essere stati stipulati a decorrere dalla predetta data.

Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il loro costo agevolabile è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo se effettuati dal fornitore dei beni stessi, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio, nonché delle spese murarie comunque connesse agli investimenti, il materiale di consumo e gli accessori. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria per spese fatturate s'intendono quelle fatturate dal fornitore alla società di leasing.

Gli investimenti si intendono effettuati ove:

a) i beni siano stati tutti consegnati;

b) il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;

c) l'impresa beneficiaria dell'agevolazione abbia effettuato tutti i pagamenti relativi all'acquisto dei beni

agevolati, ovvero per le operazioni di locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo almeno pari all'agevolazione spettante e comunque in misura non inferiore al 15% del costo dei predetti beni come risultante dalle fatture quietanzate rilasciate dal concedente alla società utilizzatrice.

Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni:

a) i beni consegnati ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'allegato 1;

b) i beni ordinati anteriormente alla data di pubblicazione della presente delibera ovvero quelli oggetto di autofatturazione;

c) gli investimenti per i quali siano state richieste e concesse altre agevolazioni.

Misura dell'agevolazione.

L'agevolazione spettante è determinata, in rapporto al costo agevolabile dei beni, secondo le misure di seguito indicate:

Aree	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
	%	%	%
Ob. 1 -zone a	39	39	30
Ob. 1- zone b	33	33	24
Ob. 2 -zone 92.3c	12	9	6
Ob. 2 - altre zone	9	4,5	-
Ob. 5b - zone 92.3c	12	9	6
Ob. 5b - altre zone	9	4,5	-
Altre zone 92 3c	12	9	6
Abruzzo	18	18	15
Molise:			
-dal 1/7/95 al 31/12/96	27	27	21
-dal 1/1/97 al 31/12/98	24	24	18
-dal1/1/99	18	18	15

Per la definizione di piccola e media impresa si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994.

Nell'arco di diciotto mesi, le agevolazioni previste dalla presente delibera non possono superare l'importo di 20 miliardi di lire per ciascuna unità produttiva.

5. *Modalità e procedure per la fruizione delle agevolazioni.*

Le agevolazioni sono utilizzate dalle imprese beneficiarie per il pagamento di imposte dovute all'erario statale, sotto forma di detrazione dai versamenti a tale titolo da effettuare.

Ai fini dell'ammissione e della fruizione delle agevolazioni è stabilita la seguente procedura:

a) le imprese presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato 1, del legale rappresentante con la quale, attestati i requisiti per l'accesso alle agevolazioni, viene richiesta la prenotazione delle relative risorse. La dichiarazione deve essere prodotta successivamente all'emissione degli ordini di acquisto ed alla ricezione delle conseguenti conferme d'ordine, ovvero, nei casi di acquisto ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, della legge 28 novembre 1963, n. 1329 o tramite locazione finanziaria, alla stipula dei contratti. Alla predetta dichiarazione dovranno altresì essere allegati i documenti e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la regolarità formale della dichiarazione, la disponibilità delle risorse stanziate e tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni stesse, effettua la prenotazione delle risorse, che viene comunicata alle imprese interessate entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione medesima;

c) entro diciotto mesi dalla data della dichiarazione di cui alla lettera *a)*, l'impresa deve effettuare gli investimenti, nonché, entro venti mesi dalla stessa, inoltrare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione, del legale rappresentante redatta su di un modello conforme a quello riportato nell'allegato 2, con la quale, attestati i requisiti per l'accesso alle agevolazioni e l'avvenuta effettuazione degli investimenti, viene richiesta la liquidazione dell'agevolazione spettante. Qualora i predetti termini non vengano rispettati, l'impresa decade dai benefici previsti dalla presente delibera;

d) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la regolarità formale della dichiarazione di cui alla lettera *c)* e tenuto conto della informazione acquisita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, provvede, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, alla liquidazione dell'agevolazione spettante nei limiti delle risorse prenotate;

e) le imprese, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di comunicazione dell'atto di liquidazione dell'agevolazione, possono utilizzare le stesse per i pagamenti d'imposta, ivi incluso quelli per sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione liquidata. L'agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti, fino a concorrenza del relativo importo; le imprese beneficiarie si avvarranno, ai fini della regolazione contabile dei versamenti d'imposta effettuati tramite utilizzo, anche parziale, dell'agevolazione spettante, del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le modalità che verranno stabilite con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244.

Le dichiarazioni di cui al presente punto devono essere sottoscritte utilizzando gli appositi stampati che saranno resi disponibili dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato presso i propri uffici centrali e periferici, nonché presso altre strutture dallo stesso Ministero individuate. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro provvedono, con le modalità di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1991, n. 241, a definire lo schema del provvedimento di liquidazione di cui alla lettera *c)*.

6. *Copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fruite.*

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa, con cadenza trimestrale, all'entrata dello Stato l'importo delle agevolazioni effettivamente fruito dalle imprese in relazione agli interventi di cui alla presente delibera. A tal fine si definiscono le seguenti procedure:

a) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette, preferibilmente in via telematica e comunque su supporto magnetico, al Ministero

delle finanze l'elenco delle imprese cui è stata liquidata l'agevolazione con i relativi importi, nonché le eventuali successive variazioni;

b) il Ministero delle finanze comunica, successivamente, ai propri concessionari incaricati dell'esazione delle imposte, le informazioni necessarie a consentire l'utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari;

c) il Ministero delle finanze, sulla base dei dati comunicati dai concessionari, richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il versamento delle somme corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni effettivamente utilizzate dalle imprese.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro provvedono, con le modalità di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a regolare gli aspetti organizzativi e le misure attuative in relazione a quanto previsto dal presente punto.

7. *Controlli, revoche e sanzioni.*

Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione di cui alla lettera *d)* del punto 5, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, effettuando anche verifiche a campione sugli investimenti agevolati. A tal fine lo stesso Ministero provvederà ad emanare le necessarie istruzioni sulla documentazione, da presentare, pena il diniego dell'agevolazione, in allegato alla dichiarazione di cui alla lettera *c)* del punto 5.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni nei casi in cui accerti:

a) l'insussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni come previste dalla presente delibera e dagli schemi di dichiarazione di cui agli allegati 1 e 2;

b) che i beni oggetto dell'agevolazione siano stati alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla data della dichiarazione di cui alla lettera *c)* del punto 5;

c) che l'impresa abbia richiesto e beneficiato, sui medesimi investimenti di altre agevolazioni.

L'agevolazione revocata deve essere restituita dall'impresa interessata, in misura corrispondente all'importo effettivamente fruito, maggiorato di un interesse calcolato al tasso di riferimento vigente alla data di liquidazione dell'agevolazione.

I relativi importi affluiscono all'entrata dello Stato e sono successivamente iscritti su un apposito capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere riassegnati, per le finalità di cui alla presente delibera, alla sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, previste dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerti la sussistenza di false dichiarazioni nell'ambito di quelle prodotte ai sensi del punto 5 della presente delibera, nei confronti dell'impresa interessata si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

8. *Disposizioni finali.*

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, nel più breve tempo possibile, le misure organizzative necessarie all'attivazione degli interventi di cui alla presente delibera, abilitando i propri uffici, all'accettazione delle dichiarazioni di cui al punto 5 ed al rilascio dei conseguenti atti di prenotazione delle risorse e di liquidazione delle agevolazioni. Le spese di funzionamento connesse alla gestione degli interventi di cui alla presente delibera sono poste a carico dei mutui previsti dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, e dall'art. 9, comma 1, della legge n. 85/1995, il cui netto ricavo affluisce al Fondo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

Le predette spese di funzionamento attengono al potenziamento degli uffici incaricati della gestione, alle esigenze informatiche ed organizzative, nonché all'attività di controllo della realizzazione degli investimenti. I soggetti percettori oltre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno individuati in relazione alle suddette necessità.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad emanare le necessarie istruzioni per la più rapida attivazione degli interventi, per quanto riguarda in particolare quelle ritenute opportune per una corretta compilazione dei modelli in allegato alla presente delibera nonché ad individuare la data a partire dalla quale può essere inoltrata la dichiarazione di cui all'allegato 1.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 12 settembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 171

ALLEGATO 1

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO

data di spedizione:

data di arrivo:

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

bollo

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale della Produzione Industriale

DECRETO LEGGE 24 APRILE 1995, N.123 (REITERATO D.L. 23 GIUGNO 1995, N.244)
ART.1 - AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA

Dichiarazione per la prenotazione delle risorse

Ai fini della prenotazione delle risorse per l'accesso alle agevolazioni di cui all'oggetto, il/la/i sottoscritto/a/i

Cognome ....

Nome ....

Nella qualità di legale/i rappresentante/i della ditta sottoindicata

DICHIARA/DICHIARANO

A) NOTIZIE SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1) Denominazione

A2) Natura giuridica

A3) Sede legale
Comune Prov. CAP

Via e n.civico

A4) Conto fiscale

Partita IVA

A5) Telefono Telex Telefax

A6) Piccola impresa Media impresa Grande impresa

ALLEGATO 1

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

A7) Unità locale interessata all'investimento

Comune | Prov. | CAP | Codice territ. ISTAT

Via e n.civico

A8) Produzione principale dell'unità locale oggetto dell'investimento (descrizione)

A9) Codice ISTAT di attività svolta nell'unità locale oggetto dell'investimento

B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

B1) Descrizione sintetica dell'investimento da effettuare

B2) Tipo di iniziativa

B3) Costi agevolabili degli investimenti da effettuare di cui al/ai foglio/i allegato/i:

	Importo (Lire)
a) *macchinari*	
b) impianti	
IMPORTO TOTALE	

ALLEGATO 1

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

B4) Agevolazione massima spettante

Aree	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa
Ob.1 - zone a	39%	39%	30%
Ob.1 - zone b	33%	33%	24%
Ob.2 - zone 92.3c	12%	9%	6%
Ob.2 - altre zone	9%	4,5%	-
Ob. 5b - zone 92.3c	12%	9%	6%
Ob. 5b - altre zone	9%	4,5%	-
Altre zone 92.3c	12%	9%	6%
Abruzzo	18%	18%	15%
Molise			
-dal 1/7/95 al 31/12/96	27%	27%	21%
-dal 1/1/97 al 31/12/98	24%	24%	18%
-dal 1/1/99	18%	18%	15%

IMPORTO AGEVOLAZIONE RICHIESTA PER L'UNITA' LOCALE DI CUI AL PUNTO A7):

(Lire)

B5) Altre agevolazioni complessivamente richieste ai sensi dell'art. 1 del D.L. 244/95 con dichiarazione per la prenotazione delle risorse sottoscritte nei 18 mesi antecedenti la data della presente dichiarazione ed aventi ad oggetto investimenti da effettuare nell'unità locale di cui al punto A7)

IMPORTO (Lire)

B6) Agevolazione effettiva spettante:

- pari all'importo indicato in B4), se B4) + B5) è uguale o inferiore a 20 mld. di lire;
- pari a 20 mld. - B5), se B4) + B5) è superiore a 20 mld. di lire.

IMPORTO (Lire)

C) DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE:

C1) che i beni oggetto della presente dichiarazione:

- sono conformi alle tipologie indicate dalla delibera CIPE del
- sono di nuova fabbricazione;
- sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- saranno installati esclusivamente nell'unità locale di cui al punto A7);
- non sono un mero rinnovo di macchinari ed impianti;
- non sono macchinari ed impianti che non possiedono un'autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo cui sono destinati;

ALLEGATO 1

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

C2) che in relazione ai predetti beni sono stati già emessi gli ordini di acquisto ed acquisite le relative conferme d'ordine ovvero, per le operazioni di locazione finanziaria e per gli acquisti ai sensi dell'articolo 1523 c.c. o ai sensi della legge 1329/1965, sono stati stipulati i contratti, come riportato nel/i foglio/i allegato/i;

C3) che gli ordini ed i contratti predetti sono stati emessi o stipulati a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera CIPE del

C4) che i costi dei beni oggetto della presente dichiarazione sono stati indicati al netto:
- della imposta, delle spese notarili, degli interessi passivi e dei costi di imballaggio e trasporto;
- dei costi concernenti le opere murarie comunque connesse agli investimenti;
- dei costi concernenti il materiale di consumo e gli accessori;
- del valore di eventuali beni dati in permuta;

C5) che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, nè sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

C6) che la dichiarazione di cui al precedente punto A6) è stata resa sulla base della definizione di piccola e media impresa prevista dal decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 22 marzo 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.78 del 1° aprile 1994;

C7) che non sono state, nè verranno richieste ed ottenute in futuro altre agevolazioni a fronte degli investimenti, oggetto della presente dichiarazione, ammessi a fruire delle agevolazioni di cui all'art.1 del D.L. 244/95;

C8) di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'articolo 496 del codice penale nel caso di mendaci dichiarazioni.

Totale fogli allegati n.

Data

Firma del/i legale/i rappresentante/i

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA
(art. 20 legge n.15 del 4/1/1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.
....
identificato mediante...,previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Luogo e data:..

Il funzionario incaricato

Cognome e nome

Il notaio

ALLEGATO 2

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO

data di spedizione: [ ]

data di arrivo: [ ]

[ ]

[ ] [ ]

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

bollo

Al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale della Produzione Industriale

DECRETO LEGGE 24 APRILE 1995, N.123 (REITERATO D.L. 23 GIUGNO 1995, N.244)
ART.1 - AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA

Dichiarazione per la fruizione delle agevolazioni

Con riferimento alla precedente dichiarazione per la prenotazione delle risorse, il/la/i sottoscritto/a/i

Cognome ....

Nome ....

Nella qualità di legale/i rappresentante/i della ditta sottoindicata

DICHIARA/DICHIARANO

A) NOTIZIE SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1) Comunicazione ministeriale di prenotazione delle risorse

data [ ] n. posizione [ ]

A2) Denominazione [ ]

[ ]

A3) Natura giuridica [ ]

ALLEGATO 2

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

B3) Costi agevolabili degli investimenti effettuati di cui al/ai foglio/i allegato/i:

	importo (Lire)
a) macchinari	
b) impianti	
IMPORTO TOTALE	

B4) Agevolazione massima spettante

Aree	Piccola impresa		Media impresa		Grande impresa	
Ob.1 - zone a	39%		39%		30%	
Ob.1 - zone b	33%		33%		24%	
Ob.2 - zone 92.3c	12%		9%		6%	
Ob.2 - altre zone	9%		4,5%		-	
Ob. 5b - zone 92.3c	12%		9%		6%	
Ob. 5b - altre zone	9%		4,5%		-	
Altre zone 92.3c	12%		9%		6%	
Abruzzo	18%		18%		15%	
Molise						
-dal 1/7/95 al 31/12/96	27%		27%		21%	
-dal 1/1/97 al 31/12/98	24%		24%		18%	
-dal 1/1/99	18%		18%		15%	

IMPORTO AGEVOLAZIONE MASSIMA SPETTANTE PER L'UNITA' LOCALE DI CUI AL PUNTO A8) (Lire)

B5) Agevolazione effettiva spettante pari al minor importo tra quanto indicato al precedente punto B4) e al punto B6) della dichiarazione per la prenotazione delle risorse:

IMPORTO (Lire)

ALLEGATO 2

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

C) DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE:

C1) che non sono state nè verranno richieste e ottenute in futuro altre agevolazioni a fronte degli investimenti, oggetto della presente dichiarazione, ammessi a fruire delle agevolazioni di cui all'art.1 del D.L. 244/95;

C2) che gli investimenti effettuati sono quelli indicati nel/i foglio/i allegato/i e sono corrispondenti a quelli indicati nella dichiarazione per la prenotazione delle risorse;

C3) che i beni oggetto della presente dichiarazione:
- sono conformi alle tipologie indicate dalla delibera CIPE del
- sono di nuova fabbricazione;
- sono conformi alle norme vigenti in tema di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro;
- sono stati installati esclusivamente nell'unità locale di cui al punto A8), in conformità a quanto indicato nella dichiarazione per la prenotazione delle risorse;
- non sono un mero rinnovo di macchinari ed impianti;
- non sono macchinari ed impianti che non possiedono un'autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo cui sono destinati;
- sono stati effettivamente acquisiti;
- per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della presente dichiarazione non verranno ceduti, alienati o distratti senza che ne venga data immediata comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ai fini della conseguente revoca dell'agevolazione;

C4) che i costi agevolabili dei beni oggetto della presente dichiarazione sono stati indicati al netto:
- delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi e dei costi di imballaggio e trasporto;
- dei costi concernenti le opere murarie comunque connesse agli investimenti;
- dei costi concernenti il materiale di consumo e gli accessori non indispensabili al funzionamento dei beni stessi;
- del valore di eventuali beni dati in permuta;

C5) che i predetti beni, così come riportato nel/i foglio/i allegato/i:
- sono stati integralmente fatturati e pagati, ivi incluse le eventuali rate relative agli acquisti medesimi, ovvero
- per le operazioni di locazione finanziaria, sono stati fatturati dal fornitore alla società locatrice e da questa integralmente pagati, come comprovato dalla dichiarazione della società stessa allegata alla presente dichiarazione;

C6) che, per le operazioni di locazione finanziaria, l'impresa ha corrisposto alla società locatrice canoni d'importo almeno pari all'agevolazione spettante e comunque in misura non inferiore al 15% del costo dei beni, come risultante dalle fatture rilasciate dal fornitore alla società stessa;

C7) che le fatture sono state emesse ed i pagamenti effettuati, ivi inclusi quelli del punto C6), entro 18 mesi dalla data della dichiarazione per la prenotazione delle risorse;

C8) che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, nè sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;

ALLEGATO 2

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

C9) di avere allegato alla presente dichiarazione la documentazione prevista dalla delibera CIPE del e dalle relative istruzioni ministeriali;

C10) di essere consapevole delle sanzioni penali comminate ai sensi dell'articolo 496 del codice penale nel caso di mendaci dichiarazioni, nonchè delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 244/95.

Totale fogli allegati n.

Data

Firma del/i legale/i rappesentante/i

....

....

SPAZIO PER L'AUTENTICA DELLA FIRMA
(art. 20 legge n.16 del 4/1/1968)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal Sig.
....
identificato mediante..,previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

Luogo e data:...

Il funzionario incaricato

Cognome e nome

....

Il notaio

ALLEGATO 2/A

N. di iscrizione registro ditte CCIAA

Foglio n.

INVESTIMENTI EFFETTUATI

MACCHINARI

IMPIANTI

Fornitore

ORDINE n. data

CONFERMA D'ORDINE n. data

Istituto di credito

Soc. di leasing

CONTRATTO L. 1329 n. data

CONTRATTO loc. finanziaria n. data

CONTRATTO art. 1523 C.C. n. data

DESCRIZIONE SINTETICA INVESTIMENTI	FATTURE		PAGAMENTI EFFETTUATI	
	data	importo (Lire)	data	importo (Lire)
TOTALE (Lire)				

95A6200

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1995.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie della Enichem Augusta S.p.a. (Deliberazione n. 9512).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che in data 31 agosto 1995 la RWE-DEA, ha acquistato 70% del capitale ordinario della Enichem Augusta S.p.a., pari a 84.000.000 di azioni ordinarie;

Vista l'esistenza di un diritto di opzione per l'acquisto a favore della RWE-DEA e di un diritto di opzione a vendere a favore della Enichem il 14,25% del capitale ordinario della Enichem Augusta S.p.a., pari a 17.102.500 azioni;

Visto che la RWE-DEA ha comunicato a questa Commissione, in data 26 settembre 1995, di voler precedere al lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni emesse dalla Enichem Augusta S.p.a. non ancora in suo possesso e non gravate da alcun diritto di opzione, per un ammontare di 18.897.500 pari al 15,75% del capitale sociale della Enichem Augusta S.p.a.;

Considerato che, a seguito della citata operazione potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dalla Enichem Augusta S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dalla Enichem Augusta S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 9 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 11 ottobre 1995

Il presidente: BERLANDA

95A6217

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che prevede per l'Università degli studi di Bari la trasformazione della scuola diretta a fini speciali di assistente sociale nel corso di diploma universitario in servizio sociale;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1993, recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario, con il quale è aggiunta la tab. XLIV, relativa al diploma universitario in servizio sociale;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15 giugno 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 424 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari è inscrito il seguente articolo e intitolazione:

Art. 425 - DIPLOMA UNIVERSITARIO IN «SERVIZIO SOCIALE»

Art. 1 *(Istituzione e durata del corso di diploma universitario in servizio sociale).* — Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali e scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzato delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire ad una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Per ciascuna delle aree previste dall'art. 5 concorrono ad assicurare, secondo le norme vigenti, la copertura degli insegnamenti del corso le facoltà di: giurisprudenza, medicina e chirurgia, lettere e filosofia, magistero ed economia e commercio.

Art. 2 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3 *(Corsi di laurea e di diploma affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 1 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 4 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio).* — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.500 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione nel servizio sociale — debbono essere svolte presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi individuate al successivo art. 5 dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 10 marzo 1982.

Art. 5 *(Ordinamento didattico).* — Il numero delle annualità è di 17, è consentito suddividere ciascuna annualità in due moduli didattici di durata semestrale: ogni singola annualità si articola su almeno 60 ore di didattica.

Le aree disciplinari caratterizzanti sono 8.

Il piano di studi è completato da sei insegnamenti complementari tutti semestrali.

1. Area professionale del servizio sociale - settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi e del lavoro (Q05C) - (cinque moduli annuali):

principi e fondamenti del servizio sociale: 1 modulo;

politica sociale: 1 modulo;

metodi e tecniche del servizio sociale: 2 moduli;

organizzazione del servizio sociale: 1 modulo.

2. Area di metodologia delle scienze sociali - settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) - (due moduli semestrali):

statistica sociale: 1 modulo;

metodologia e tecnica della ricerca sociale: 1 modulo.

3. Area psicologica - settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) (quattro moduli semestrali):

psicologia sociale: 2 moduli;

psicologia dello sviluppo: 2 moduli.

4. Area sociologica - settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) (quattro moduli semestrali):

sociologia: 1 modulo;

antropologia culturale: 1 modulo;

sociologia della famiglia: 1 modulo;

sociologia della devianza: 1 modulo.

5. Area giuridica - settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X) di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) - (tre moduli semestrali):

diritto privato: 1 modulo;

diritto pubblico (N09X): 1 modulo;

diritto penale: 1 modulo.

5. Area della sanità pubblica - settori di medicina legale (F22B) e di igiene generale ed applicata (F22A) - (due moduli semestrali):

medicina sociale: 1 modulo;

igiene: 1 modulo.

7. Area economica - settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienze delle finanze (P01C) (due moduli semestrali):

istituzioni di economia: 1 modulo;

economia della sicurezza sociale: 1 modulo.

8. Area delle scienze dell'educazione - settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) - (un modulo semestrale):

sociologia dell'educazione.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

1° Anno:

principi e fondamenti del servizio sociale: 1 modulo annuale;

metodi e tecniche del servizio sociale: 1 modulo annuale;

metodologia e tecnica della ricerca sociale: 1 modulo semestrale;

psicologia dello sviluppo: 1° modulo semestrale;

sociologia: 1 modulo semestrale;

diritto pubblico: 1 modulo semestrale;

diritto privato: 1 modulo semestrale;

diritto penale: 1 modulo semestrale.

2° Anno:

metodi e tecniche del servizio sociale: 2° modulo annuale;

politica sociale: 1 modulo annuale;

psicologia dello sviluppo: 2° modulo semestrale;

psicologia sociale: 1° modulo semestrale;

statistica sociale: 1 modulo semestrale;

antropologia culturale: 1 modulo semestrale;

istituzioni di economia: 1 modulo semestrale;

sociologia della famiglia: 1 modulo semestrale.

3° Anno:

organizzazione del servizio sociale: 1 modulo annuale;

sociologia della devianza: 1 modulo semestrale;

psicologia sociale: 2° modulo semestrale;

sociologia dell'educazione: 1 modulo semestrale;

igiene: 1 modulo semestrale;

medicina sociale: 1 modulo semestrale;

economia della sicurezza sociale: 1 modulo semestrale.

9. Le discipline complementari (tutte con modulo semestrale) saranno scelte entro il seguente elenco, fino a concorrere al numero di insegnamenti scelto dalla struttura didattica entro i limiti del comma 1 dell'art. 5:

criminologia minorile;

diritto amministrativo;

diritto del lavoro e della previdenza sociale;

diritto di famiglia;

diritto penitenziario;

diritto regionale e degli enti locali;

economia del lavoro;

etica sociale;

lingua inglese;

psichiatria;

sociologia dell'organizzazione;

storia contemporanea;

storia delle istituzioni politiche;

teoria e tecnica del colloquio psicologico.

Le discipline complementari, ove non attivate, possono essere frequentate presso i corsi di laurea, i corsi di diploma e le scuole di specializzazione delle facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1, secondo quanto definito dal consiglio di diploma.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero, possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 6 *(Esame di diploma).* — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 7 *(Regolamento del corso di diploma).* — I consigli di diploma determinano con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 5. Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;

le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 settembre 1995

Il rettore

95A6155

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 19 settembre 1995, n. 71/2.

Modalità di controllo alla produzione da parte del fabbricante dei preimballaggi disciplinati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614, e successive modificazioni; dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni.

Agli uffici provinciali metrici
Alla Confindustria
Alla Confcommercio
Alla Confartigianato
Alla Confagricoltura
Alla Confapi
Alla Confesercenti
Alla C.N.A.
Alla Coldiretti
Alla Confcoltivatori
Alla Assobirra
Alla Federchimica
Alla Federvini
Alla Unione italiana vini
Alla Federalimentari

I provvedimenti normativi in materia di preimballaggi confezionati secondo quantità unitarie costanti prevedono che il fabbricante, in alternativa alla misurazione unità per unità, effettui sui preimballaggi prodotti un controllo statistico secondo modalità ammesse od autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale metrico.

In relazione alle domande giacenti presso quest'ufficio con le quali sono state richieste autorizzazioni delle modalità adottate, si precisa quanto segue:

1) Per modalità di controllo statistico ammesse od autorizzate si devono intendere quelle seguite secondo norme nazionali od internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da enti di normazione (UNI, ISO, ecc.) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprietà dei prodotti preconfezionati.

2) Qualunque siano le modalità scelte, il campionamento effettuato deve essere idoneo a garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai provvedimenti normativi in oggetto. In particolare i preimballaggi sottoposti ai piani statistici adottati devono essere tali da superare i controlli applicabili, di cui all'art. 15 e all'allegato II del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, come modificato dal decreto ministeriale 13 marzo 1979; all'art. 10 e all'allegato II della legge 25 ottobre 1978, n. 690, come modificata dal decreto ministeriale 27 febbraio 1979, e all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391 (*). I predetti controlli sono effettuati in sede di sorveglianza dall'Amministrazione metrica.

3) La conformità alle condizioni di cui ai punti 1) e 2) precedenti esclude l'invio delle domande da indirizzare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ufficio centrale metrico, per l'autorizzazione delle modalità seguite nel proprio campionamento statistico;

(*) Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 6 luglio 1976.

Il decreto ministeriale 13 marzo 1979, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1979.

La legge 25 ottobre 1978, n. 690, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 dell'11 novembre 1978.

Il decreto ministeriale 27 febbraio 1979, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 16 marzo 1979.

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 2 agosto 1980.

per quelle già pervenute la presente circolare vale anche come risposta.

4) Le aziende, che seguono modalità diverse da quelle indicate al punto 1), anche se hanno presentato apposita domanda per la relativa autorizzazione, devono adeguarsi entro sei mesi a quanto sopra riferito, senza attendere una specifica risposta da parte di questo ufficio, che non ha la possibilità materiale di corrispondere individualmente al grande numero di domande pervenute. Nelle more dell'adeguamento, resta comunque inteso che l'Amministrazione metrica può effettuare anche in questo caso in occasione di operazioni di sorveglianza i controlli previsti dai provvedimenti citati al punto 2).

Le associazioni di categoria in indirizzo sono pregate di dare diffusione della presente circolare fra i propri associati.

Gli uffici metrici provinciali sono invitati a dare un cenno di ricevuta assicurando di aver adottato tutte le iniziative del caso per portare a conoscenza il contenuto della circolare agli operatori interessati della propria provincia.

Il direttore della divisione XII della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali
RICCIONI

95A6158

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 19 ottobre 1995, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha conferito l'incarico di reggere *ad interim* il Ministero di grazia e giustizia al Presidente del Consiglio dei Ministri dott. Lamberto DINI.

95A6252

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreto concernente ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, vistato dalla Ragioneria centrale in data 17 luglio 1995, n. 281/B, il decreto presidenziale in data 22 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1992, registro n. 63 Difesa, foglio n. 40, relativo alla concessione della medaglia d'oro al valor militare in favore di Bertagni Giovanni Battista, nella parte relativa alla motivazione ed al fatto d'arme, è stato così modificato:

da: «Dalla Garfagnana alla Linea Gotica, in dodici mesi di guerra partigiana ... Divisione partigiana "Lunense" Garfagnana 1944 - Linea Gotica 1945;», a: «Dalla Garfagnana alla Linea Gotica, in dieci mesi di guerra partigiana ... Divisione partigiana "Lunense" Garfagnana. 1° febbraio 1944 - Linea Gotica 2 dicembre 1944.».

95A6143

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione nazionale vittime civili di guerra ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1995, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra è stata autorizzata ad acquistare dal signor Germiniano Benatti, per il prezzo di L. 200.000.000, concordato fra le parti con atto di promessa di compravendita in data 24 maggio 1994, l'immobile sito in Modena, via Fonteraso n. 13, meglio descritto nella perizia giurata redatta dal geom. Ivan Grandi in data 19 agosto 1994 e stimato L. 202.500.000, valore ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale.

95A6145

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Paese

Con decreto 29 marzo 1995, n. TA-667/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, e della porzione di fabbricato soprainsistente, sito nel comune di Paese (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28, mappale n. 727 di superficie di Ha 0.00.94, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 maggio 1991, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

95A6144

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano a conseguire una eredità

Con decreto ministeriale 27 settembre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dalla sig.ra Rachele Manzolini, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Luciano Varriale, notaio in Fermo, n. di rep. 34885, consistente in beni mobili (deposito bancario ed azioni) per un valore di circa L. 643.000.000.

95A6082

Autorizzazione alla Croce rossa italiana, in Roma a conseguire una eredità

Con decreto ministeriale 27 settembre 1995 la Croce rossa italiana, con sede in Roma, è stata autorizzata a conseguire l'eredità disposta dalla sig.ra Lastretti Maria, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Massimo Sechi, notaio in Cagliari, n. di rep. 24061, consistente in un appartamento sito in Cagliari, via Cimarosa n. 141, distinto al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 19, mappale n 489/37, stimato dall'ufficio tecnico erariale di Cagliari in L. 192.000.000.

95A6083

MINISTERO DEL TESORO

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca agricola, Consorzio registrato a garanzia limitata - Kmečka, banka, in Gorizia.

Con decreto ministeriale 29 settembre 1995, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca agricola, Consorzio registrato a garanzia limitata - Kmečka banka, con sede in Gorizia, è stata prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

95A6101

Trasferimento dei beni di proprietà della soppressa Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani, ubicati nella regione Lazio.

Con decreto 10 luglio 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stata disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — degli immobili di proprietà della soppressa Cassa mutua nazionale di malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dell'ente stesso allocati nei suddetti immobili.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

95A6105

Assegnazione dei beni di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ubicati nella regione Lazio.

Con decreto 10 luglio 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti per territorio dei beni immobili, adibiti a compiti prevalentemente sanitari, di proprietà del soppresso I.N.A.M. nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nei suddetti immobili ed in quelli, utilizzati per attività sanitaria, assunti in locazione nella medesima regione.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Con il predetto decreto vengono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro (già ufficio liquidazioni), per essere realizzati, in applicazione del quarto comma dell'art. 65 della citata legge n. 833/1978, i rimanenti beni immobili nonché, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo allocati negli stessi ed in quelli assunti in locazione dall'istituto nella medesima regione ed adibiti a compiti diversi da quello sanitario.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

95A6102

Assegnazione dei beni di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ubicati nella regione Lazio.

Con decreto 10 luglio 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti per territorio di alcuni beni immobili, adibiti a compiti prevalentemente sanitari, di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nei suddetti immobili ed in quelli, utilizzati per attività sanitaria, assunti in locazione nella medesima regione.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Con il suddetto decreto vengono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro (già ufficio liquidazioni), per essere realizzati, in applicazione del quarto comma dell'art. 65 della citata legge n. 833/1978, i rimanenti beni immobili nonché, mediante consegna dei relativi inventari, le attrezzature ed i beni di consumo allocati negli stessi ed in quelli assunti in locazione dall'Ente nella medesima regione ed adibiti a compiti diversi da quello sanitario.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

95A6103

Assegnazione dei beni di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti, ubicati nella regione Lazio.

Con decreto 10 luglio 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti per territorio dei beni immobili, adibiti a compiti prevalentemente sanitari, di proprietà delle soppresse Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti delle province di Frosinone e Roma, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature allocati nei suddetti immobili ed in quelli utilizzati per attività sanitaria, assunti in locazione dalle casse mutue provinciali di malattia di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 —, per essere realizzati, i beni mobili allocati negli immobili assunti in locazione dalla Cassa mutua provinciale di malattia di Frosinone.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

95A6104

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 ottobre 1995

Dollaro USA	1597,78
ECU	2076,32
Marco tedesco	1128,77
Franco francese	321,36
Lira sterlina	2510,11
Fiorino olandese	1007,81
Franco belga	54,869
Peseta spagnola	13,053
Corona danese	290,56
Lira irlandese	2565,08
Dracma greca	6,872
Escudo portoghese	10,711
Dollaro canadese	1193,98

Yen giapponese	15,859
Franco svizzero	1386,24
Scellino austriaco	160,39
Corona norvegese	256,40
Corona svedese	235,52
Marco finlandese	375,68
Dollaro australiano	1203,13

95A6253

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla società Raggio di Sole Finanziaria S.p.a. (Comunicazione n. DIS/RM/95008484 dell'11 ottobre 1995).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della società in oggetto tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Raggio di Sole Finanziaria S.p.a. (*)	44,31% Sunrise Holding S.A.	50,01% Sunrise Holding S.A.

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (allegato *B*).

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A6207

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 28 agosto 1995 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 13 settembre 1995)

Nel decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 43, prima colonna, terzo rigo, dove è scritto «Gli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione sono i seguenti:», leggasi: «Gli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione *delle imprese* sono i seguenti:».

95A6211

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale* «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 4 6 0 9 5 *

L. 1.300